

Roma, 11/04/2020

## INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE SOSPESE E NON SOSPESE

### ANALISI RICOGNITIVA E NUOVO DPCM 10/04/2020

**Nota di lettura.** Sono **evidenziate in giallo** le parti che contengono le aggiunte più significative rispetto alle nostre precedenti comunicazioni. **Evidenziamo in azzurro** quelle da ultimo riconducibili al nuovo DPCM del 10/4/2020. In calce troverete la raccolta delle FAQ governative con i chiarimenti maggiormente significativi, organizzate per argomento, fino al 09/04/2020.



La Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di COVID-19 è disponibile in questo sito <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

Con **DPCM 10/04/2020**<sup>1</sup> è stato prorogato **fino al 3 maggio** (compreso) il regime di *lockdown*<sup>2</sup>. Non vi sono aperture di particolare rilievo per quanto riguarda l'estensione dei codici ATECO, tranne per l'industria del legno (esclusi i mobili) che riabbraccia tutta la divisione 16, la fabbricazione di utensili (25.73.1), di componenti elettronici, schede e computer (26.1 e 26.2) e poco altro; **si controlli, comunque, l'allegato nel prosieguo con l'evidenza delle variazioni.**

Degna di interesse è la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, anche per tutte le attività produttive industriali e commerciali sospese, di effettuare la **"spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture"** (art. 2 punto 12).

Nel senso espansivo e rafforzativo della tesi sulla **"filiera lunga"** pare deporre la riformulazione della norma (nuovo art. 2 punto 3) letta in modo coordinato con le FAQ (una in particolare) pubblicata nei giorni scorsi (si veda oltre).

In **senso restrittivo** (rispetto ai chiarimenti FAQ dei giorni scorsi) è stata declinata, invece, la possibilità di accedere in azienda con attività sospese del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione ai fini della manutenzione che (dal 14/4) risulta possibile solo previa comunicazione al prefetto (art. 2 punto 12).

Il DPCM 01/04/2020, com'è noto, aveva prorogato **al 13 aprile compreso, su tutto il territorio nazionale**, la sospensione delle attività e delle altre misure già previste dai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo e di quella del 28 marzo 2020 di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. **Dette disposizioni, nella sostanza, sono state riproposte** nell'articolo del **nuovo DPCM** del 10/04/2020.

<sup>1</sup> Testo in attesa di pubblicazione sulla G.U. disponibile tramite questo link:

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/Dpcm\\_20200410.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/Dpcm_20200410.pdf)

<sup>2</sup> In aderenza all'art. 1 del D.L. 25/03/2020, n. 19, che prevede la possibilità (in tutto o in parte) per periodi *"predeterminati ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio"*.

La sospensione (prorogata nei termini suddetti) è prevista nelle seguenti disposizioni del nuovo DPCM:

- dall'art. 1 lettere z), aa), bb), cc) ed ee) (già DPCM 11/3/2020): (i) per le attività commerciali al dettaglio e i pubblici esercizi, **tranne** quelle indicate in allegato 1 (generi alimentari, medicinali, carburanti e altri beni di prima necessità); (ii) per i servizi alla persona, **tranne** quelli in allegato 2 (lavanderie e pompe funebri); (iii) per la ristorazione<sup>3</sup>, **tranne** quella esclusivamente con consegna a domicilio; rimangono garantite, invece, le attività bancarie finanziarie e assicurative<sup>4</sup> nonché quelle del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere;
- dall'art. 3 (già DPCM 22/3/2020) **per tutte le altre** attività produttive industriali e commerciali **tranne** quelle individuate nell'allegato 3 (già allegato 1 del DPCM 22/3/2020) allegato a seguire.

A tal ultimo riguardo si ricorda che con decreto MISE del 25 marzo è stato modificato **l'elenco delle attività non sospese** individuate dall'allegato 1 del DPCM 22/3/2020 (*shutdown* che doveva essere completato entro il 25 marzo). È riportato, nel prosieguo, l'elenco delle modifiche introdotte dal citato DM; trattasi soprattutto di espulsioni (ossia ulteriori attività non esercitabili oltre la giornata del 28 marzo)<sup>5</sup> e di alcune inclusioni (ossia attività che possono essere proseguite).

*Irrilevanza primaria o  
secondaria dell'ATECO*

Si evidenzia che, come confermano alcune FAQ presenti sul sito del Governo <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> (vedi nel prosieguo), le imprese che effettuano attività riconducibili a uno o più codici ATECO non sospesi (poco importa se primario o secondario **come confermano le citate FAQ**) **non possono proseguire con tutte le attività normalmente svolte dall'impresa ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi** o alle limitazioni comunque previste dalle varie disposizioni (si veda l'esempio del bar tabaccheria che può rimanere aperto per la tabaccheria-edicola e non per il bar oppure dell'ipermercato che può vendere solo generi alimentari e di prima necessità e non tutti i beni normalmente venduti ancorché – in taluni casi - la produzione di quest'ultimi possa risultare non sia sospesa). Si dovrebbe trattare, invero, di un'analisi dove non dovrebbe essere decisiva l'eventuale imprecisa codifica risultante dalla visura CCIAA ma riconducibile, piuttosto, ad una situazione di fatto (anche per non dare spazio ad "abusi" legati a situazioni anagraficamente non corrispondenti a quanto "fatturato") ma diamo evidenza che ad un quesito formulato a tal riguardo da Confimi (in data 30 marzo)<sup>6</sup> il MISE ci ha risposto (per vie brevi) che non è possibile confermare la nostra interpretazione e che **l'attività svolta deve essere quella coincidente con il codice ATECO risultante in visura CCIAA** o quantomeno all'Anagrafe tributaria verificabile tramite il "cassetto fiscale" AdE del contribuente.

<sup>3</sup> L'attività degli alberghi (codice ATECO 55.1) non è invece sospesa (vedi allegato 1 DPCM 22/3/2020) ma vi sono tuttavia rilevanti restrizioni (vedi FAQ e ordinanze sanitarie e regionali).

<sup>4</sup> Comunque da svolgersi con modalità che favoriscano la prenotazione su appuntamento (vedi ordinanze regionali).

<sup>5</sup> In tal senso il punto 3 dell'art. 1 del DM (MISE) 25/3/2020 precisa che "In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza".

<sup>6</sup> Questo il testo del quesito che, però, ha ricevuto parere non favorevole: "Si chiede conferma che l'analisi delle attività non sospese (ex allegato 1 DPCM 22/3/2020, come modificato dal DM 25/3/2020) vanno ricondotte ai codici ATECO che individuano l'attività (prodotto o servizio) effettivamente realizzato non essendo decisiva, nel caso di incongruenza, l'eventuale imprecisa codifica che dovesse risultare dalla visura CCIAA. Si osserva, al riguardo, che i codici ATECO che risultano dalla visura camerale hanno valore di "pubblicità-notizia" e non di pubblicità dichiarativa o costitutiva. Si chiede conferma pertanto del fatto che (a prescindere dagli eventuali aspetti sanzionatori di tipo amministrativo legate all'errata comunicazione al Registro imprese e REA) l'attività può essere proseguita per i prodotti e servizi oggettivamente riconducibili ai suddetti codici".

#### RICERCA/VERIFICA CODICE ATECO IMPRESA

Si evidenzia altresì che per la ricerca/verifica dei codici attività che risultano attivi in visura CCIAA per le singole imprese iscritte è attivo gratuitamente, dal 22/3/2020, l'accesso al seguente sito

<https://www.registroimprese.it/>

#### ANALISI PUNTUALE CODICI ATECO

Per un'analisi puntuale di cosa (come prodotto e/o servizio) è riconducibile ai singoli codici ATECO si consiglia la consultazione dei manuali ATECO con l'esplosione dei dettagli disponibile (anche in pdf e per ricerca alfabetica) nella seguente pagina del sito Istat <https://www.istat.it/it/archivio/17888>.

*Eccezioni per le attività  
sospese ex art. 2 DPCM  
10/4 (già DPCM 22/03)*

Fuori dalle suddette ipotesi di attività non sospesa secondo le codifiche ATECO, l'attività (parziale) può proseguire solo nei seguenti casi (sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus previsto dai vari protocolli):

- se funzionale ad assicurare **continuità delle filiere** della attività **dicui all'allegato 3** (già allegato 1 del DPCM 22/3/2020 come aggiornato dal DM 25/03) **nonché** dei servizi di **pubblica utilità e dei servizi essenziali** non sospesi di cui **al comma 4** (già lettera e)<sup>7</sup>; in detti casi l'attività può continuare **solo previa comunicazione al Prefetto** della provincia competente per ubicazione produttiva; la comunicazione (vedere modulo delle singole prefetture) **deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi** attinenti le attività consentite (**art. 2 co. 3**; già art. 1, co.1/d, DPCM 22/3/2020);
- industria aerospazio e difesa e altre attività di rilevanza strategica nazionale<sup>8</sup>, previa (in questo caso) **autorizzazione del Prefetto** (già art. 1, co.1/h, DPCM 22/3/2020) **e comunicazione al Prefetto per i "subfornitori"** (vedi FAQ **nonché formulazione art. 2 co.3 nuovo DPCM**);
- impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o pericolo di incidenti, previa **comunicazione al Prefetto** (**art. 2 co.6**; già art. 1, co.1/g, DPCM 22/3/2020);
- se di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari (**art. 2 co.5**; già art. 2 co. art. 1, co.1/f, DPCM 22/3/2020)<sup>9</sup>;
- se **organizzate in modalità a distanza** o lavoro agile (**art. 2 co. 2**; già art. 1, co.1/c, DPCM 22/3/2020);

<sup>7</sup>Trattasi dei servizi di cui alla Legge 124/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) quali, ad esempio, sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento rifiuti, approvvigionamento di energie, i trasporti pubblici, ferroviari aerei, musei, asili, scuole, poste, telecomunicazioni, ecc. Si evidenzia che tra i servizi pubblici essenziali sono sospese (lettera e) del DPCM 22/3/2020) l'apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura nonché i servizi di istruzione non erogati a distanza o in modalità da remoto.

<sup>8</sup>Le **"attività di rilevanza strategica nazionali"** sono quelli riconducibili alla disciplina del c.d. "Golden power" (conferma informale MISE ottenuta, per vie brevi, da Confimi).

<sup>9</sup> In questi casi l'attività è sempre consentita (a prescindere da codifiche ATECO o da comunicazioni prefettizie) trattandosi di attività considerate essenziali (vedi FAQ nel prosieguo).

- la **spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino** nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture, previa comunicazione al Pretto (art. 2 co.12);
- accedere in azienda con attività sospese del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di **manutenzione**, gestione dei **pagamenti** nonché attività di pulizia e sanificazione previa **comunicazione al prefetto (art. 2 punto 12)**.

**Accessi nelle aziende con attività sospesa**

Segnaliamo, fra le FAQ governative riportate nel prosieguo<sup>10</sup>, quelle che (previa **autodichiarazione** per lo spostamento) ammettono l'accesso limitato anche nelle aziende con attività sospesa al fine di espletare attività non derogabili o differibili quali, ad esempio, **sopralluoghi** e/o manutenzioni ai fini della sicurezza e **controllo dei rischi** (da parte del titolare o del personale se abilitato) o **attività amministrative** non sempre gestibili da remoto quali, ad esempio, pagamento stipendi, fornitori o acquisizione di documentazione indispensabile. Va ricordato, però, il già citato tenore restrittivo che emerge dall'articolo 2 comma 12 del nuovo DPCM 10/4/2020, in vigore dal 14 aprile, che **prescrive la comunicazione al Prefetto** per l'accesso da parte di dipendenti o terzi delegati.

**Questione filiere: lunghe o corte?**

Data la filiera **Alfa, Beta e Gamma**, dai chiarimenti ufficiali disponibili al 9 aprile (vedi in allegato FAQ "*Filiere funzionali*"), **non eracompletamente chiarose** la situazione di Beta, con attività "sospesa", che comunica al Prefetto la prosecuzione dell'attività per forniture a Gamma con attività "non sospesa" abilitasse anche le forniture di Alfa (con attività "sospesa"<sup>11</sup>) verso Beta previa comunicazione prefettizia anche da parte di Alfa. **Le ragioni produttive di filiera** portano ovviamente a ritenere che tale estensione sia possibile laddove vi sia un rapporto (nesso) funzionale fra la fornitura di Alfa a Beta con quella di Beta a Gamma (diversamente, nel giro di poche settimane, anche Gamma pur con attività "emergenziale" rischierebbe di trovarsi bloccato)<sup>12</sup> ma le ragioni "sanitarie" che hanno ispirato i provvedimenti ad oggi emanati portavano a considerare anche opposte tesi restrittive (pena l'effetto della riapertura a catena di molte attività sospese). I dubbi sembravano in parte alimentati anche dalla suddivisione in punti diversi del (vecchio) DPCM 22/3 di filiere particolari (quelle della lettera e), f) o h)) rispetto a quelle riconducibili ai codici ATECO in "lista buona" (lettera d). Detto dubbio risulta ora assorbito dalla riformulazione contenuta nel nuovo DPCM del 10/4/2020 (vedi tavola comparativa che segue) che accomuna tutte le filiere nel nuovo comma 3 dell'articolo 2 **rafforzando la tesi espansiva della "filiera lunga"**; si osservi, infatti, che tale lettura (che in un primo momento trovava conferma inequivocabile solo nel caso particolare della lettera h) **oggi può ritenersi più tranquillamente estendibile anche alle filiere riconducibili a tutti gli ATECO in "lista buona"** (senza differenza, cioè, fra lettera d), e), f) o h) del precedente DPCM) e quindi, nel nostro esempio, anche per la subfornitura di Alfa. Il tutto ferma restando la preventiva comunicazione al Prefetto in merito alla quale si dovrà capire se le varie prefetture cambieranno e/o integrando i propri moduli (**vi sono provincie che, d'intesa con le CCIAA, per l'effetto delle varie novità di cui al nuovo DPCM stanno lavorando all'introduzione di moduli a compilazione e spedizione elettronici tramite appositi portali**).

Tavola 1 - Filiere funzionali - formulazione normative a confronto

<sup>10</sup> Per inciso in risposta ad alcuni dei quesiti formulati a marzo da Confimi.

<sup>11</sup> Nessun dubbio ovviamente (ferme le misure precauzionali sanitarie e di sicurezza previste dai vari protocolli) se il subfornitore di filiera fosse invece in attività non sospesa.

<sup>12</sup> A tal riguardo numerose sono state le sollecitazioni di Confimi a favore di una inequivocabile tesi "espansiva" della filiera.

| Art. 1 co.1 DPCM 22/3/2020<br>In vigore fino al 13/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 2, co.3, DPCM 10/4/2020<br>In vigore dal 14/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d) restano sempre consentite anche le attività che sono <b>funzionali ad assicurare la continuità delle filiere</b> delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)<sup>13</sup>, previa <b>comunicazione</b> al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa<br/>... omissis ...</p> <p>h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa <b>autorizzazione</b> del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive</p> | <p>Restano sempre consentite, previa <b>comunicazione</b> al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono <b>funzionali ad assicurare la continuità delle filiere</b> delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, <b>autorizzate</b> alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, <b>sentito il Presidente della regione</b> interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.</p> |

----- FAQ GOVERNO CHE FA RIFERIMENTO ALLA FILIERA "LUNGA" -----

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoaacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 01/04/2020**

**La lettera h) del DPCM 22 marzo 2020, che consente la prosecuzione delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività?**

Sì ma è necessaria la **preventiva comunicazione** al Prefetto, che può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

Fatte le suddette brevi riflessioni (nel rinviare anche all'analisi delle FAQ riportate nel prosieguo) **giòva evidenziare che** la norma in questione:

- **non prevede un'autorizzazione** prefettizia (tranne per l'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale) ma, nell'eventualità, un'ordinanza sospensiva a seguito di valutazione del Prefetto (**dal 14 aprile sentito anche il Presidente della regione interessata**) "qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
- precisa che, "fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa".

<sup>13</sup> Per i servizi pubblici ed essenziali, vedi nota 7.

Il nuovo DPCM (art. 2 comma 8) precisa che **“il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.”**

**L'abilitazione offerta dalla comunicazione è parziale**

La comunicazione al Prefetto di cui sopra abilita le imprese “sospese” alla fornitura esclusiva (di prodotti o servizi) verso i clienti (italiani o esteri) specificatamente indicati nella comunicazione. In tal senso ci sono FAQ inequivocabili sul sito del Governo come il caso di chi produce cemento (23.51) che, previa comunicazione al Prefetto, può garantire la filiera per le opere di ingegneria civile codice 42 (e non per le costruzioni - codice 41 - in generale che è attività sospesa).

**Vendite “a distanza” di beni in magazzino**

Ferma restando, per le attività manifatturiere “sospese”, l'impossibilità di produrre nuovi prodotti (salva l'ipotesi di filiera retro indicata) segnaliamo una apparente sostanziale “apertura” in merito alla possibilità (previa la gestione a distanza della fase contrattuale) di accesso limitato ai magazzini per consegnare merce in giacenza. Si rinvia, per maggiori dettagli, alle FAQ riportate nel prosieguo<sup>14</sup> con l'evidenza che l'interpretazione espansiva alle manifatturiere (che inizialmente non trovava pareri unanimi) **dal 14 aprile risulta inequivocabilmente percorribile** per l'effetto dell'articolo 2, punto 12, del DPCM 10/4/2020 che, **previa comunicazione al Prefetto**, consente la *“spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”*.

**Limitazioni da ordinanze anche territoriali**

Va altresì evidenziato che per alcune attività formalmente non sospese (allegato 1 del DPCM 22/3/2020 e allegati 1 e 2 del DPCM 11/3/2020) vi sono comunque rilevanti misure restrittive (in termini di modalità o temporali) previste da ordinanze del Ministero della Sanità e/o delle singole Regioni che quindi vanno puntualmente consultate. **Anche il nuovo DPCM 10/4/2020 ha ribadito (art. 8 comma 3)** che *“si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni anche d'intesa con il ministero della salute”*. Si considerino, a mero titolo esemplificativo, le seguenti situazioni.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Florovivaismo, fiori e piante             | La commercializzazione di “prodotti agricoli” è sempre ammessa dalla lettera f) del DPCM ed è anche riconducibile all'Ateco 01 non sospeso; alcune Regioni (es. Ordinanza Regione Veneto 3/4/2020 e Regione Lombardia 4/4/2020) ne vietano comunque l'attività di vendita al pubblico se non limitatamente all'ipotesi di consegna a domicilio.                                           |
| Alberghi                                  | L'attività formalmente non è sospesa (codice Ateco 55.1 allegato 1 DPCM 22/3/2020) tuttavia le varie ordinanze Regionali ne limitano l'esercizio a servizi diversi dall'accoglienza turistica (es. per pernottamento di medici o di altri operatori connessi all'emergenza, soggetti entrati dall'estero e collocati in predette strutture ex Ordinanza Ministero Salute 28/3/2020, ecc). |
| Commercio a mezzo distributori automatici | L'attività non è sospesa (allegato 1 DPCM 11/3/2020) tuttavia vi sono ordinanze restrittive. Ad esempio la Regione Lombardia (Ordinanza 4/4/2020) la vieta, tranne per acqua potabile e latte sfuso.                                                                                                                                                                                      |
| Corsi di formazione professionale         | Il codice 85.59.20 non è sospeso (allegato 1 DPCM 22/3/2020) tuttavia il DPCM 8/3/2020 (art.2 lett. h) valido ex DPCM 1/4/2020 <b>(e ribadito nell'articolo 1 lettera k del DPCM 10/4/2020)</b> vieta assembramenti (congressi, convegni, riunioni, ecc) e consente l'esecuzione di corsi esclusivamente a distanza (e-learning).                                                         |

<sup>14</sup> Anche su questa apertura Confini si è prodigata nei giorni scorsi per avere aperture interpretative a favore della possibilità per le imprese manifatturiere sospese di svuotare quantomeno i propri magazzini.

Oltre a quanto indicato in premessa, fra le **altrenovità** previste nel nuovo **DPCM 10/04/2020** si segnala (art. 1 lettera ff) la possibilità per i Presidenti di Regione di disporre la programmazione dei servizi erogati dalle aziende di **trasporto pubblico locale** (che da ATECO non sono chiuse), finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi; per le medesime finalità può disporre il Ministro delle infrastrutture e trasporti (di concerto con il MS) per ridurre, sospendere o limitare i **servizi di trasporto anche internazionali**, automobilistici, ferroviari, aereo, marittimo e acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

## ALLEGATI

- Elenco delle modifiche ai codici ATECO introdotte dal DPCM 10/4/2020 **con effetto dal 14/4/2020** ed elenco delle modifiche introdotte dal DM 25/3/2020
- Allegato 3 del DPCM 10/04/2020 con lista attività non sospese (vecchio allegato 1 DPCM 22/3/2020) **aggiornato al 14/4/2020**
- Allegato 1 del DPCM 22/03/2020 come modificato dal DM 25/03/2020 (elenco aggiornato dei codici non sospesi) **valido fino al 13/04/2020**
- Testo del DPCM 22/03/2020
- Testo del DPCM 11/03/2020 con i relativi due elenchi (per commercio al dettaglio e servizi alla persona) **aggiornati con il DPCM 10/4/2020**
- **RACCOLTA FAQ di principale interesse così catalogate:**
  - Inquadramento ATECO
  - Cantieri ed edilizia
  - Filiere funzionali
  - Forniture verso clienti stranieri
  - Trasporti
  - Commercio al dettaglio e pubblici esercizi
  - Vendite a distanza (e-commerce)
  - Accessi in aziende con attività “sospese”
  - Decorrenza shutdown
  - Sanzioni

**ELENCO MODIFICHE AI CODICI ATECO INTRODOTTE DAL DPCM 10/4/2020**

**(in vigore dal 14/04)**

**Nuove attività che possono riprendere (non più sospese) dal 14/4/2020**

**Allegato 1 – commercio al dettaglio**

*Ci sono le seguenti aggiunte rispetto all'allegato 1 del DPCM 11/03/2020*

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

**Allegato 2 – servizi alla persona**

*E' invariato rispetto all'allegato 1 del DPCM 11/03/2020*

**Allegato 3– altre attività produttive e commerciali non sospese**

*Sono state introdotte le seguenti modifiche*

Introduzione dell'intera divisione

**2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali**

Espansione a tutta la divisione

**16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio**

N.B. prima era solo 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno

Introduzione dei seguenti codici

**25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili**

Introduzione dei seguenti gruppi

**26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche**

**26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche**

Riattivati i seguenti gruppi (precedentemente sospesi con DM 25/3/2020)

**33.16 (ossia 33.16.00) Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali**

**33.17 (ossia 33.16.00) Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)**

Riattivati del seguente gruppo (precedentemente sospesi con DM 25/3/2020)

**42.91 Costruzione di opere idrauliche**

Riattivati i seguenti codici

**46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria**

**46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura**

Precisazione

**78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)**

**Viene precisato che l'attività è possibile a favore delle attività di cui ai (nuovi) allegati 1,2 3 del nuovo DPCM 10/4/2020 (nel precedente non erano letteralmente richiamate quelle degli allegati 1 e 2 del DPCM 11/3/2020)**

Introduzione del seguente gruppo

**81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione**

Introduzione di questa divisione

**99 (di fatto codice 99.00.00) Organizzazioni e organismi extraterritoriali**

#### **ELENCO MODIFICHE INTRODOTTE DAL DM 25/3/2020 (MISE)**

#### **1) ATTIVITA' (PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL DPCM 22/3/2020) SOSPENSE DAL NUOVO D.M. (SHUTDOWN ENTRO IL 28 MARZO)**

Espulsione del seguente gruppo

**13.94 (ossia codice 13.94.00) fabbricazione di spago, corde funi e reti**

Espulsione dalla divisione 17 sei seguenti gruppi

**17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici**

**17.24 Fabbricazione di carta da parati**

Espulsione dalla divisione 20 dei seguenti gruppi e codici

**20.12. (ossia 20.12.00) Fabbricazione di coloranti e pigmenti**

**20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi**

**20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi**

**20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale**

**20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio**

Espulsione dell'intero gruppo 22.1. ossia

**22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria**

**22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici**

**22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature**

**22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca**

Espulsione dal gruppo 22.2. dei seguenti codici

**22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature**

**22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica**

Espulsione intero gruppo

**28.3 fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura**

Espulsione della classe

**28.93. (ossia codice 28.93.00) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)**

Espulsione dalla divisione 33 dei seguenti codici e gruppi

**33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine**

**33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale**

**33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni**

33.11.04Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate  
 33.11.05Riparazione e manutenzione di armi bianche  
 33.11.07Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa  
 33.11.09Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo  
 33.12.92Riparazione e manutenzione di gioiastre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento  
 33.16 (ossia 33.16.00)Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali(N.B. riattivato con DPCM 10/4/2020)  
 33.17 (ossia 33.16.00)Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)(N.B. riattivato con DPCM 10/4/2020)

Espulsione dalla divisione 42 (ingegneria civile) dei seguenti codici

42.91.00Costruzione di opere idrauliche(N.B. riattivato con DPCM 10/4/2020)  
 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca  
 42.99.10 (N.B. NON ESISTE MA SI RITIENE VOLESSE ESSERE ESPUNTO IL CODICE 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione")

Espulsione del seguente codice

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto

## **2) ATTIVITA' (PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL DPCM 22/3/2020)PARZIALMENTE SOSPENSE DAL NUOVO D.M. (SHUTDOWN ENTRO IL 28 MARZO)**

82.20 Attività dei call center (2)

(2) Con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I callcenter in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgonoattività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.

## **3) NUOVE ATTIVITA' INTRODOTTECON IL DM (NON SOSPENSE CHE POSSONO PROSEGUIRE)**

16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno

23.13 Fabbricazione di vetro cavo

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

27.02 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (1)

(1) Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (3)

(3) Esclusivamente per le consegne a domicilio.

**ALLEGATO 3 DEL DPCM 10/04/20202 – IN VIGORE DAL 10/4/2020**

*Sostituisce l'elenco dell'allegato 1 del DPCM 22/03/2020 come modificato dal DM 25/3/2020.*

| ATECO    | DESCRIZIONE                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali                                                                                  |
| 2        | Silvicoltura ed utilizzo aree forestali                                                                                                 |
| 3        | Pesca e acquacoltura                                                                                                                    |
| 5        | Estrazione di carbone                                                                                                                   |
| 6        | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale                                                                                        |
| 09.1     | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale                                                           |
| 10       | Industrie alimentari                                                                                                                    |
| 11       | Industria delle bevande                                                                                                                 |
| 13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali                                                                          |
| 13.95    | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)                              |
| 14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro                                                                                |
| 16       | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio  |
| 17       | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)                                                                        |
| 18       | Stampa e riproduzione di supporti registrati                                                                                            |
| 19       | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                                                              |
| 20       | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)                         |
| 21       | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici                                                              |
| 22.2     | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)                                          |
| 23.13    | Fabbricazione di vetro cavo                                                                                                             |
| 23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia                                                                |
| 25.21    | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale                                           |
| 25.73.1  | Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili                                        |
| 25.92    | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo                                                                                          |
| 26.1     | Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche                                                                           |
| 26.2     | Fabbricazione di computer e unità periferiche                                                                                           |
| 26.6     | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche                                    |
| 27.1     | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
| 27.2     | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici                                                                           |
| 28.29.30 | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per                                                              |

|          |                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | l'imballaggio                                                                                                                                                                              |
| 28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)                                                                                            |
| 28.96    | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)                                                                                |
| 32.50    | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche                                                                                                                               |
| 32.99.1  | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza                                                                                                             |
| 32.99.4  | Fabbricazione di casse funebri                                                                                                                                                             |
| 33       | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92) |
| 35       | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                                                                                                                            |
| 36       | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua                                                                                                                                                 |
| 37       | Gestione delle reti fognarie                                                                                                                                                               |
| 38       | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali                                                                                                        |
| 39       | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti                                                                                                                            |
| 42       | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)                                                                                                                 |
| 43.2     | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni                                                                                               |
| 45.2     | Manutenzione e riparazione di autoveicoli                                                                                                                                                  |
| 45.3     | Commercio di parti e accessori di autoveicoli                                                                                                                                              |
| 45.4     | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori                                                                                  |
| 46.2     | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi                                                                                                                            |
| 46.3     | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco                                                                                                              |
| 46.46    | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici                                                                                                                                            |
| 46.49.1  | Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria                                                                                                                          |
| 46.49.2  | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali                                                                                                                                         |
| 46.61    | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori                                                        |
| 46.69.91 | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico                                                                                                                      |
| 46.69.94 | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici                                                                                                                            |
| 46.71    | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento                                                                          |
| 46.75.01 | Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura                                                                                                      |
| 49       | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte                                                                                                                                          |
| 50       | Trasporto marittimo e per vie d'acqua                                                                                                                                                      |
| 51       | Trasporto aereo                                                                                                                                                                            |
| 52       | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti                                                                                                                                          |
| 53       | Servizi postali e attività di corriere                                                                                                                                                     |
| 55.1     | Alberghi e strutture simili                                                                                                                                                                |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 69             | Attività legali e contabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70             | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71             | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72             | Ricerca scientifica e sviluppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74             | Attività professionali, scientifiche e tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75             | Servizi veterinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 78.2           | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80.1           | Servizi di vigilanza privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80.2           | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 81.2           | Attività di pulizia e disinfestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 81.3           | Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 82.20          | Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto |
| 82.92          | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 82.99.2        | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 82.99.99       | Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 84             | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85             | Istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 86             | Assistenza sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87             | Servizi di assistenza sociale residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 88             | Assistenza sociale non residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 94             | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95.11.00       | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 95.12.01       | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 95.12.09       | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 95.22.01       | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97             | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99             | Organizzazioni e organismi extraterritoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ALLEGATO 1 DEL DPCM 22/3/2020 MODIFICATO DAL DM 25/3/2020

Elenco valido fino al 13/04/2020

| ATECO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali                                                                                                                                                   |
| 3        | Pesca e acquacoltura                                                                                                                                                                                     |
| 5        | Estrazione di carbone                                                                                                                                                                                    |
| 6        | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale                                                                                                                                                         |
| 09.1     | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale                                                                                                                            |
| 10       | Industrie alimentari                                                                                                                                                                                     |
| 11       | Industria delle bevande                                                                                                                                                                                  |
| 13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali                                                                                                                                           |
| 13.95    | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)                                                                                               |
| 14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro                                                                                                                                                 |
| 16.24    | Fabbricazione di imballaggi in legno                                                                                                                                                                     |
| 17       | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)                                                                                                                                         |
| 18       | Stampa e riproduzione di supporti registrati                                                                                                                                                             |
| 19       | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                                                                                                                               |
| 20       | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)                                                                                          |
| 21       | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici                                                                                                                               |
| 22.2     | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)                                                                                                           |
| 23.13    | Fabbricazione di vetro cavo                                                                                                                                                                              |
| 23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia                                                                                                                                 |
| 25.21    | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale                                                                                                            |
| 25.92    | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo                                                                                                                                                           |
| 26.6     | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche                                                                                                     |
| 27.1     | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità                                                                  |
| 27.2     | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici                                                                                                                                            |
| 28.29.30 | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio                                                                                                                 |
| 28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)                                                                                                          |
| 28.96    | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)                                                                                              |
| 32.50    | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche                                                                                                                                             |
| 32.99.1  | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza                                                                                                                           |
| 32.99.4  | Fabbricazione di casse funebri                                                                                                                                                                           |
| 33       | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) |
| 35       | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                                                                                                                                          |
| 36       | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua                                                                                                                                                               |
| 37       | Gestione delle reti fognarie                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38             | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali                                                 |
| 39             | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti                                                                     |
| 42             | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)                                                   |
| 43.2           | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni                                        |
| 45.2           | Manutenzione e riparazione di autoveicoli                                                                                           |
| 45.3           | Commercio di parti e accessori di autoveicoli                                                                                       |
| 45.4           | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori                           |
| 46.2           | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi                                                                     |
| 46.3           | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco                                                       |
| 46.46          | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici                                                                                     |
| 46.49.2        | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali                                                                                  |
| 46.61          | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
| 46.69.91       | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico                                                               |
| 46.69.94       | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici                                                                     |
| 46.71          | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento                   |
| 49             | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte                                                                                   |
| 50             | Trasporto marittimo e per vie d'acqua                                                                                               |
| 51             | Trasporto aereo                                                                                                                     |
| 52             | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti                                                                                   |
| 53             | Servizi postali e attività di corriere                                                                                              |
| 55.1           | Alberghi e strutture simili                                                                                                         |
| J (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione                                                                                             |
| K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative                                                                                                 |
| 69             | Attività legali e contabili                                                                                                         |
| 70             | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale                                                                          |
| 71             | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche                                                   |
| 72             | Ricerca scientifica e sviluppo                                                                                                      |
| 74             | Attività professionali, scientifiche e tecniche                                                                                     |
| 75             | Servizi veterinari                                                                                                                  |
| 78.2           | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) <sup>1</sup>                                                               |
| 80.1           | Servizi di vigilanza privata                                                                                                        |
| 80.2           | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza                                                                                            |
| 81.2           | Attività di pulizia e disinfestazione                                                                                               |
| 82.20          | Attività dei call center <sup>2</sup>                                                                                               |
| 82.92          | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi                                                                               |
| 82.99.2        | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste                                                                               |
| 82.99.99       | Altri servizi di sostegno alle imprese <sup>3</sup>                                                                                 |
| 84             | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria                                                               |

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 85       | Istruzione                                                                      |
| 86       | Assistenza sanitaria                                                            |
| 87       | Servizi di assistenza sociale residenziale                                      |
| 88       | Assistenza sociale non residenziale                                             |
| 94       | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali      |
| 95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche                            |
| 95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari              |
| 95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni        |
| 95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa                       |
| 97       | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |

**NOTE**

<sup>1</sup> Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

<sup>2</sup> Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound)", con l'esclusione del

**TESTO DPCM 22/03/2020**

**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2020, n. 76, Edizione straordinaria.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista ... omissis ...

Decreta:

**Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione

resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

#### **Art. 2. Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

#### **Allegato 1**

Omesso in quanto superato dalle modifiche introdotte dal DM 25/3/2020 (vedi retro).

**TESTO DPCM 11/03/2020**

**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 64.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista ... omissis ...

Decreta:

**Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
  - 9. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  - 10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

## Art. 2. Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020 (2).
- 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020* e del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*. (2)
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

(2) Per la proroga del presente termine vedi l'[art. 2, comma 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020](#).

## Allegato 1 Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

#### Nota

Con DPCM 10/4/2020 sono state aggiunte le seguenti attività non più sospese dal 14/4/2020:

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

---

### **Allegato 2** **Servizi per la persona**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

**FAQ GOVERNO-RACCOLTA FAQ PIU' SIGNIFICATIVE**

**INQUADRAMENTO ATECO**

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 28/3/2020**

**La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?**

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 01/04/2020**

**Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale possono proseguire?**

Sì, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l'igiene personale.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Marzo 2020**

**Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell'adozione del Dpcm dell'11 marzo 2020?**

No. L'attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale ovvero di generi alimentari.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 28/3/2020**

**Il Dpcm del 22/03/2020 all'art.1, comma 1, lettera a prevede che "Le attività professionali non sono sospese...". E dunque, ad esempio, l'attività professionale di amministratore di condominio, codice ATECO 68.32.00 non è soggetta a sospensione mentre lo è l'attività, sempre relativa all'amministrazione di condomini ed immobili, se svolta nella forma di impresa?**

No, l'attività non è comunque soggetta a sospensione. Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto **prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita**. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio che devono tenersi con strumenti telematici o comunque in locali dove sia garantito il rispetto delle distanze interpersonali, onde evitare fenomeni di assembramento).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Marzo 2020

**Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?**

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) del **Dpcm del 22 marzo 2020** prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita faq).

**Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?**

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 1 del **Dpcm 22 marzo 2020**, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 09/04/2020**

**Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?**

Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell'attività **effettivamente svolta**. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici ATECO espressamente autorizzati dall'allegato 1 del DPCM 22 marzo, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici ATECO risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

## CANTIERI ED EDILIZIA

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>  
sezione **CANTIERI**

Marzo 2020

### I cantieri rimangono aperti?

Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l'allegato 1 al **DPCM del 22 marzo 2020** richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice ATECO n. 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del [Ministero delle Infrastrutture e Trasporti](#).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>  
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Marzo 2020

### È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>  
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

### È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione" (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>  
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

### La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?

Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell'allegato 1 del [dpcm 22 marzo 2020](#), tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

## FILIERE FUNZIONALI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Marzo 2020

**Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca?**

Sì, la continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

**La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?**

Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle **filieri delle attività elencate nell'allegato 1** del [dpcm 22 marzo 2020](#), tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

**Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?**

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze:

sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente;

non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera "garantita": può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest'ultimo;

non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2.

Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

Pubblica dal 28/03/2020

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?**

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, **ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite**, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 01/04/2020**

**La lettera h) del DPCM 22 marzo 2020, che consente la prosecuzione delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività?**

Sì ma è necessaria la **preventiva comunicazione** al Prefetto, che può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?**

Sì. L'attività può continuare ad essere espletata laddove posta in essere direttamente da un operatore economico esercente anche attività di trasporto di merci o di persone (attività espressamente autorizzata dall'Allegato 1 e qualificabile come servizio essenziale di cui alla **lettera e)** dell'articolo 1, comma 1, del [Dpcm del 22 marzo 2020](#)). Laddove l'attività venga invece espletata da un operatore economico diverso da quello esercente l'attività di trasporto, essa è autorizzata in quanto qualificabile come funzionale ad assicurare la continuità dell'attività di trasporto medesima, fermo restando l'obbligazione di comunicazione al Prefetto.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?**

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, **lett. f)** del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?**

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, **lettera f)**, del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

## FORNITURE VERSO CLIENTI STRANIERI

---

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?**

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, **lett. f)** del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**Un'impresa che svolge un'attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?**

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

---

## TRASPORTI

---

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>  
sezione **TRASPORTI**

Marzo 2020

### **Sono previste limitazioni per il transito delle merci?**

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

### **I corrieri merci possono circolare?**

Sì, possono circolare.

### **Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?**

No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>  
sezione **AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA**

Marzo 2020

### **Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?**

No, non sono previste limitazioni.

## COMMERCIO AL DETTAGLIO E PUBBLICI ESERCIZI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?**

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all'allegato 1 al [Dpcm 11 marzo 2020](#), per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#). Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

**In giallo il testo integrato il 28/03/2020 alla FAQ già precedente**

**È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?**

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, **salvo quanto espressamente previsto, evidentemente in via integrativa, dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 22 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato dal Dm 25 marzo 2020) non ne autorizza la vendita al dettaglio.** Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?**

In questi esercizi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?**

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

**Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?**

Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

**Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?**

I bar e i ristoranti all'interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.

## VENDITE A DISTANZA (E-COMMERCE)

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

### Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?

Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del [Dpcm 11 marzo 2020](#), ancora vigente.

#### Note

Nell'ordinanza 3/4/2020 del Ministero della salute d'intesa con la Regione Emilia Romagna, all'articolo 1 riguardante le misure per il contenimento del contagio della citata regione, è precisato (punto d) che *"La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono"*.

Nell'ordinanza 4/4/2020 della Regione Lombardia (§ 1.2, punto G) è previsto che *"la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016<sup>15</sup>, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro."*

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 01/04/2020**

**L'attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire (elencate nell'allegato del dpcm del 22 marzo 2020). Tuttavia, abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all'estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell'impresa?**

Il dpcm 22 marzo prevede (all'art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l'altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica...) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell'impresa. Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle **sole merci già prodotte prima di detta sospensione**, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.

Conseguentemente:

<sup>15</sup> Disciplina dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Nella tabella A il punto 1.12.5 si occupa della "vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori" e la nota precisa che *"quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre altro titolo di legittimazione aggiuntivo"*. Identica nota è prevista anche nel precedente punto 1.11.4 per la "vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line".

- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.

## ACCESSI IN AZIENDE CON ATTIVITÀ “SOSPESE”

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 01/04/2020**

**Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?**

Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?**

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 28/03/2020**

**È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?**

Se tali funzioni sono svolte da personale interno all'azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta.

### Note

In senso analogo l'Ordinanza 3/4/2020 del Ministero della Salute d'intesa con la Regione Emilia Romagna (art. 1 lettera c) l'accesso agli stabilimenti balneari e relative aree (chiusi al pubblico) è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 01/04/2020**

**Qualora l'attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?**

Ferma la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 01/04/2020**

**È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?**

Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti. Vedi a seguire

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **SPOSTAMENTI**

**È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?**

Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall'articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

---

## DECORRENZA SHUTDOWN

---

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

**Pubblica dal 01/04/2020**

### **Fino a quando è stato consentito completare le attività in vista della chiusura?**

Fino alle ore 24:00 del 26 marzo 2020. Tuttavia le imprese le cui attività sono state sospese per effetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, hanno potuto completare le attività necessarie alla sospensione entro le ore 24.00 del 29 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Tali imprese sono quelle i cui codici Ateco, già presenti nell'allegato al dpcm del 22 marzo 2020, sono stati espunti dallo stesso per effetto del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico.

*Nota Confini: I provvedimenti parlano rispettivamente del 25 e del 28 marzo.*

## SANZIONI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>  
sezione **VIOLAZIONI E SANZIONI**

**Pubblicate dal 01/04/2020**

### **Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?**

Ci saranno controlli. Le forze di polizia e la polizia municipale vigileranno sull'osservanza delle regole.

### **Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?**

È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine.

### **Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme?**

Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. **Oltre a questo**, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, **attività di impresa** o professionali e commerciali, **può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni**. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima. Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all'ergastolo.

### **È prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale?**

La sanzione amministrativa (di cui all'art. 4, comma 1, del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)) non viene iscritta nel casellario giudiziale. Viene, invece, iscritta la condanna per il nuovo reato contravvenzionale (di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4), che punisce la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus), salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dal Codice penale agli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). In ogni caso anche tale condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.